



CITTA' DI MONOPOLI
Provincia di Bari

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DENOMINATO “TAXI SOCIALE”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20.03.2009

Art.1
Finalità del Servizio

1. Il Comune di Monopoli gestisce un servizio di “TAXI SOCIALE” con la finalità di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e sociali, nonché una migliore qualità della vita, ai cittadini che versano in condizioni oggettive di svantaggio e presentano difficoltà ad accedere ai normali mezzi di trasporto.

Art.2
Destinatari

1. Questo tipo di prestazione viene fornito gratuitamente e compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio e con la disponibilità dei mezzi, a persone che:

- a) vivono a significativa distanza dal centro abitato, dai mezzi di trasporto, dai servizi;
- b) presentano un' autosufficienza ridotta o hanno una possibilità documentata (anche temporanea) a non poter utilizzare altri mezzi;
- c) non hanno familiari di riferimento o con situazioni familiari altamente multiproblematiche.

2. Qualora vi sia la presenza di familiari di riferimento, ma che abbiano impegni fissi e costanti o si trovino in particolare condizione di difficoltà, il servizio di taxi sociale può essere ugualmente attivato, purché non vada a discapito di altri utenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1.

3. In particolare, il servizio si rivolge principalmente a:

- a) anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficienti) o persone equiparate, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- b) persone adulte in possesso di invalidità civile, o affette da momentanea e certificata patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi;
- c) pazienti oncologici;
- d) disabili certificati, ai sensi delle vigenti normative.

4. In casi particolari, assolutamente eccezionali, in cui si rilevi una particolare necessità e urgenza, su segnalazione del Responsabile del caso, il Dirigente Responsabile del Servizio può autorizzare l'accesso anche in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, nel rispetto degli indirizzi e dei principi generali contenuti nel presente regolamento.

Art.3

Tipologia dei trasporti

1. Il servizio di "TAXI SOCIALE" consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nel territorio del Comune di Monopoli nei casi di seguito previsti:

- accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
- accompagnamento per esami clinici;
- accompagnamento per effettuare cure fisiche;
- accompagnamenti a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi;
- aiuto al disbrigo di pratiche burocratiche o a commissioni;
- trasporto a centri semi-residenziali socio-assistenziali;
- richieste che rientrino nel Piano Assistenziale Individuale redatto dal Settore Servizi Sociali competente;

2. L'uso del taxi sociale ha di norma un carattere non continuativo; il Dirigente Responsabile del servizio in casi eccezionali, per esigenze del tutto particolari può autorizzare il trasporto quotidiano, purché ciò non precluda ad altri utenti la possibilità di usufruire del servizio.

3. I trasporti sono effettuati normalmente entro il territorio comunale. Il Dirigente Responsabile del Servizio, in casi particolari debitamente certificati, può autorizzare l'uso del taxi sociale anche per viaggi fuori comune, prevalentemente per ragioni di carattere sanitario (visite ospedaliere, esami clinici, ecc.) solo per utenti privi di familiari di riferimento o con situazioni familiari problematiche, che presentano un' autosufficienza ridotta e documentata.

Art.4

Accesso al servizio

1. L'accesso al servizio avverrà previa definizione di apposita graduatoria i cui criteri sono i seguenti:

- a) segnalazione dei servizi sanitari territoriali a supporto della domanda..... **punti 1**
- b) difficoltà nell'aiuto parentale: (es. genitori anziani, famiglie monoparentali, assenza di altri familiari ecc.) **punti 2**
- c) necessità di automezzi attrezzati **punti 3**

2. A parità di punteggio, verrà data priorità in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di identità di quest'ultima a quella che presenterà un valore ISEE più basso.

3. La graduatoria di accesso e/o mantenimento al servizio avverrà ogni quattro mesi per consentire l'immissione di nuovi e più bisognosi casi di persone in situazione di disagio grave.

4. I soggetti aventi diritto alla fruizione del servizio di taxi sociale, per essere accreditati devono rivolgersi al Settore Servizi Sociali presentando apposita domanda, debitamente documentata; l'assistente sociale di riferimento presenterà specifica relazione sociale, al Dirigente Responsabile che effettuerà le valutazioni di propria competenza.

Art.5

Addetti al trasporto

1. Il trasporto viene effettuato su mezzi di proprietà dell'Amministrazione comunale o di enti, istituzioni, organizzazioni o altri soggetti privati che volontariamente collaborano con l'Amministrazione Comunale a fronte di incarichi, contratti, convenzioni.

2. Il trasporto può essere effettuato da:

- a) almeno uno degli addetti deve essere un dipendente dell'Amministrazione Comunale;
- b) personale dipendente di enti, istituzioni, organizzazioni o altri soggetti privati che volontariamente collaborano con l'Amministrazione Comunale a fronte di incarichi, contratti, convenzioni;
- c) volontari in servizio civile o altro personale volontario operante presso il Comune o presso enti, istituzioni o organizzazioni che collaborano con l'Amministrazione Comunale a fronte di incarichi, contratti, convenzioni.

Art.6

Modalità di erogazione del servizio

Il servizio "TAXI SOCIALE" non prevede percorsi fissi e predefiniti, ma essi vengono determinati sulla base dell'effettiva domanda di viaggio. Esso è un servizio "a chiamata", che viene svolto in tutti i giorni feriali, dalle ore 8,30 alle ore 17,30, unicamente su richiesta telefonica degli aventi diritto precedentemente accreditati, secondo quanto disposto al precedente art. 4.

Per fruire del servizio l'utente chiama il Settore Servizi Sociali per effettuare la prenotazione entro le ore 10 del giorno precedente, attraverso i numeri telefonici appositamente pubblicizzati, unitamente ai giorni ed agli orari di operatività del servizio di prenotazione.

L'operatore verifica la compatibilità della richiesta e, in caso positivo, effettua la prenotazione, indicando all'utente l'ora e il luogo di raccolta.

Sui mezzi adibiti al servizio "TAXI SOCIALE" è consentito il trasporto di bagagli alle seguenti condizioni:

- non devono superare le dimensioni di cm. 80*50*50;
- ciascun passeggero non può portare con sé più di due bagagli;
- è consentito il trasporto di normali borse della spesa.

I bagagli trasportati non debbono contenere materie od oggetti pericolosi, infiammabili, esplosivi, maleodoranti, che possano insudiciare o comunque, per la loro natura o confezionatura possano danneggiare il mezzo di trasporto.

ART.7

Norme di comportamento

1. Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Settore Servizi Sociali al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

2. Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al Settore Servizi Sociali ogni variazione che si rende necessaria per eventi impreveduti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).

3. Gli utenti o i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di apposita scheda:

- a) il nominativo di uno o più referenti autorizzati ad accogliere l'utente trasportato al termine del servizio;
- b) l'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente solo a casa al termine del servizio;
- c) eventuali altre destinazioni diverse dal domicilio abituale che devono essere autorizzate dal Settore Servizi Sociali del Comune.

4. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente al Settore Servizi Sociali le eventuali variazioni del proprio stato di necessità.

5. E' stabilito che i soggetti che fruiscono del servizio di taxi sociale debbano essere obbligatoriamente accompagnati da altra persona nei seguenti casi:

- minori;
- soggetti che fruiscono dell' indennità di accompagnamento.

Art. 8 *Dimissioni dal servizio*

1. Il Settore Servizi Sociali dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del servizio nei seguenti casi:

- a) reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui all'art. 7 comma 2 e 3 del presente regolamento;
- b) sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

Art.9 *Norme finali*

1. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento della richiesta del servizio, formalizzata con l'apposito modulo che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative.

Art.10 *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che lo ha approvato; del suo contenuto sono informati tempestivamente tutti gli utenti attuali e potenziali del servizio, sia mediante comunicazioni scritte che mediante pubblicazione sul sito web comunale.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in merito.

Art.11 *Foro competente*

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento/contratto sarà competenza esclusiva del Tribunale di Bari, sezione staccata di Monopoli.